

Publicato il 10/04/2026

N. 06454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11129/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11129 del 2023, proposto da - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio 15;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno n. K10/-OMISSIS- emanato in data 21.02.2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 4.10.2018, ai sensi dell'art. 9, comma1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell'Interno n. K10/-OMISSIS- emanato in data 21.02.2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 4.10.2018, ai sensi dell'art. 9, comma1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91, essendo emersa sul suo conto una C.N.R. (comunicazione di notizia di reato) all'Autorità Giudiziaria del 17.07.2022 da parte della Stazione **Carabinieri** Di Roma Divino Amore in ordine al reato di cui all'art. 582 c.p. (lesioni personali), da cui è scaturito il procedimento penale n. 29248/2022.

I richiamati elementi hanno indotto l'Amministrazione a valutare negativamente la suddetta istanza di cittadinanza, dandone comunicazione all'interessato con nota ministeriale in data 24.10.2022, in riscontro della quale pervenivano osservazioni non dirimenti per una positiva conclusione del procedimento di cittadinanza.

A tal riguardo, il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per *"eccesso di potere, erroneità nei presupposti legittimanti il provvedimento, carenza di motivazione ex art. 3 della legge 241/90, violazione di legge ex artt. 6 e 9 della legge n. 91/\992"*, non essendosi conclusa la denuncia ed il relativo procedimento penale posto a suo carico con una pronuncia di condanna per il reato contestatogli, la cui sussistenza sarebbe dovuta ad una mera denuncia proposta a scopo ritorsivo da un vicino di casa destinatario di identica denuncia di aggressione da parte dello stesso ricorrente.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

A seguito di ordinanza interlocutoria n. 18014 del 20 ottobre 2025, sono stati depositati in atti la proposta di archiviazione del p.m. e il decreto di archiviazione del g.i.p. in ordine al reato contestato.

All'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione. Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va pertanto respinto essendo emersa a carico del ricorrente una c.n.r. del 17.07.2022 per lesioni personali *ex art. 582 c.p.*, che denota una tendenza caratteriale della persona che desta un particolare allarme sociale e disvalore rispetto ai principi di una ordinata convivenza all'interno dello Stato, in quanto manifestanti l'attitudine della ricorrente a ricorrere a metodi violenti, ed espressivi di tendenziale aggressività incontrollata.

Tale condotta non può dunque non assumere rilevanza ai fini dell'espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell'autore, anche perché poste in essere successivamente alla domanda di cittadinanza (presentata nell'ottobre del 2018).

In tale prospettiva, occorre evidenziare che l'addebito di lesioni personali contestato al ricorrente è punito con pena edittale tale da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi - in quanto puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni – persino all'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).

Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell'Amministrazione procedente nella concessione dello *status civitatis*, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell'inserimento sociale dell'interessato, consente che *“le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un*

provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).

Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valutarsi in favore del ricorrente la proposta di archiviazione espressa dal P.M. in data 10.11.2023 ed il conseguente decreto di archiviazione a cura del G.I.P. del 7.04.2025, trattandosi entrambi di provvedimento emanati successivamente al diniego impugnato (adottato in data 21.02.2023), sicché l’Amministrazione non avrebbe potuto comunque tenerne conto nel valutare la domanda di cittadinanza.

Occorre inoltre rilevare che nel caso di specie il decreto di archiviazione del giudice penale si fonda unicamente sulla valutazione dell’insufficienza di elementi di colpevolezza a carico dell’indagato per una sua condanna, senza, però, che siano stati esclusi la ricorrenza del fatto storico, inteso come colluttazione oggetto della notizia di reato, ed il diretto coinvolgimento in esso dell’interessato, non potendo neppure escludersi che quest’ultimo abbia cominciato per primo l’aggressione nei confronti dell’altro denunciate.

I riferiti elementi consentono pertanto di applicare alla fattispecie l’indirizzo secondo cui *“ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato”*

(vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019),

Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l'Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.

Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso "normale" che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall'art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso "quantitativo" della "durata minima del soggiorno" che legittima la presentazione dell'istanza, in quanto indicativo del "legame" che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso "qualitativo" del "periodo di osservazione", in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell'arco dell'ultimo decennio - un

“comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.

Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.

Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che *“nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda”*(cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).

In conclusione, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.

D'altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antiggiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell'istanza che l'ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Gianluca Verico, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Enrico Mattei

IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.